

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1324/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

**recante deroga, per l'anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede che il sottocontingente III per gli altri paesi terzi sia diviso in quattro sotto-periodi trimestrali, che coprono segnatamente il sottoperiodo 1 dal 1° gennaio al 31 marzo per un quantitativo di 594 597 tonnellate e il sottoperiodo 2 dal 1° aprile al 30 giugno per un quantitativo di 594 597 tonnellate.
- (2) Onde favorire, per l'anno 2012, considerata la situazione del mercato, un approvvigionamento fluido del mercato dell'Unione in cereali del sottocontingente III, è necessario unire il sottoperiodo 1 e il sottoperiodo 2 in un unico sottoperiodo, che copre il quantitativo cumulato dei sottoperiodi 1 e 2, ovvero 1 189 194 tonnellate.

(3) Occorre pertanto derogare, per l'anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008.

(4) Allo scopo di garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione a decorrere dal 1° gennaio 2012, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012, il sottoperiodo 1 è compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2012 e copre il quantitativo di 1 189 194 tonnellate.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 2 è soppresso per il 2012.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

